

Sentenza n. 4416/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 27245/2016

Repart. n. 3767/2020 del 17/07/2020

N. R.G. 27245/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27245/2016

tra

“
IN FORMA ABBREVIATA “ ..” ” E

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi **17 luglio 2020** innanzi al dott. , sono comparsi:

Per “ ..” e per Per. I” E IN

FORMA ABBREVIATA “ ..” e per Per. I l'avv. ,

oggi sostituito dall'avv. .

Per . l'avv. , oggi sostituito dall'avv. .

Il Giudice

ascoltata la discussione orale dei difensori,

pronuncia

la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.

Il Giudice

dott. Angelo Claudio Ricciardi

pagina 1 di 11

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48b1062da6713cdefb73d9142de684
Firmato Da: RICCIARDI ANGELO CLAUDIO RAFFAELE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 787de7



Sentenza n. 4416/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 27245/2016

Repert. n. 3767/2020 del 17/07/2020

N. R.G. 27245/2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **27245/2016** promossa da:

“ ” E IN

FORMA ABBREVIATA “)” (C.F.)

(C.F.), entrambi con il patrocinio dell'avv.

e dell'avv.)

), elettivamente domiciliato in

presso il difensore avv.

ATTORI

contro

(C.F.) con il patrocinio dell'avv. e

dell'avv.

elettivamente domiciliato in) presso il difensore avv.

CONVENUTO

) rappresentato e difeso dall'avv.

ed elettivamente domiciliato in) presso il
difensore avv.

INTERVENUTO VOLONTARIAMENTE

TERZA CHIAMATA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13 dicembre 2019

pagina2 di 11

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48b1062da6713cdef673d9142de684
Firmato Da: RICCIARDI ANGELO CLAUDIO RAFFAELE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 787de7



Sentenza n. 4416/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 27245/2016

Repart. n. 3767/2020 del 17/07/2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale

premessi che:

-va innanzitutto dichiarata la contumacia di [redacted] non costituitasi nonostante la regolarità della notifica dell'atto di chiamata da parte della convenuta (4 novembre 2016);

-i documenti dei quali la difesa attorea ha chiesto l'autorizzazione alla produzione all'udienza del 13 dicembre 2019 (allegati alla memoria del 10 dicembre) sono inammissibili perché tardivi ed estranei ai limiti temporali della condotta di [redacted] quali dedotti nel ricorso ex art.702 bis c.p.c.;

-l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di [redacted] in ordine al report del 17 luglio 2014 (doc.n.2 ric.) è infondata;

-quel rapporto informativo si presenta, infatti, come riconducibile alla convenuta, in ragione dell'intestazione "[redacted]" e della nota in calce "informazione realizzata da [redacted]";

-per quanto concerne la lesione degli interessi dei risparmiatori lamentata dalla difesa attorea, la titolarità ad agire per l'eventuale risarcimento spetta direttamente a questi ultimi e non alla

rilevato che:

-le domande proposte da [redacted] nei confronti di [redacted] s.p.a. sono fondate nei seguenti limiti;

-gli attori hanno instaurato il presente giudizio rappresentando quanto segue:

"La [redacted] è una società di gestione del risparmio, la quale gestisce, tra gli altri, tre fondi comuni immobiliari di investimento: [redacted]."

Con il presente atto [redacted] intende agire contro [redacted], la quale descrive sé stessa [redacted] come "il più grande information provider in Italia e una delle principali agenzie di rating in Europa" (doc.1)

Con l'azione qui esercitata la ricorrente [redacted] mira ad ottenere la cessazione delle errate informazioni diffuse al mercato sul proprio conto dalla Società convenuta.

Più precisamente, la ricorrente lamenta che [redacted] – malgrado la declamata professionalità – redige report errati perché attribuiscono direttamente ad essa [redacted] beni e vicende patrimoniali che in realtà sono proprie dei fondi di investimento gestiti dalla [redacted] stessa. Tali report, in altre parole, ignorano la separazione patrimoniale assoluta e completa esistente per legge tra le [redacted] e i fondi da esse gestiti. In tal modo i report redatti da [redacted] diffondono nel mercato notizie errate e dannose sotto diversi profili.

pagina 3 di 11

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48b10680daef7130dfeff73d9142de684
Firmato Da: RICCIARDI ANGELO CLAUDIO RAFFAELE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 787de7



Sentenza n. 4416/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 27245/2016

Repert. n. 3767/2020 del 17/07/2020

Oltre alla _____ agisce il dott. _____ che è il legale rappresentante della _____ anch'esso danneggiato dalle errate informazioni diffuse da _____ sul mercato.

Entrambi i ricorrenti agiscono non solo per la cessazione della diffusione delle informazioni errate, ma anche per l'accertamento dell'intrinseca dannosità della lamentata condotta di _____ con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la lesione dei loro diritti all'identità personale, alla reputazione e alla libertà contrattuale ed economica....”

-il pregiudizio alla _____ deriverebbe, in particolare, dal fatto che, nei report prodotti dai ricorrenti sub docc. n.2 (Informativa Rating ECAI) e n.3 (Extranow), alcune società partecipate dai fondi immobiliari gestiti dall'attrice (Fin Market s.r.l. in liquidazione, Nuove Residenze s.p.a. in liquidazione) risulterebbero erroneamente come “aziende partecipate” dalla stessa

-la _____ lamenta, pertanto, che gli eventi pregiudizievoli riferiti alle predette società (fallimenti, iscrizioni di ipoteche giudiziarie, ecc.) si rifletterebbero negativamente sulla propria reputazione ed identità commerciale, nonostante la propria estraneità alle società partecipate dai fondi immobiliari dei quali essa avrebbe la mera gestione;

-l'erroneità di quelle informazioni – fornite da _____ ai propri clienti (operatori economico-finanziari, privati, ecc.) -- sarebbe poi aggravata dal fatto che esse sono inserite in schede (*report*) presentati come sintetiche, ma attendibili valutazioni professionali, elaborate sulla base della ponderazione complessiva dei vari indici relativi alla _____ situazione economica, eventi negativi, tempi di pagamento, rischio connesso al numero di consultazioni, profilo strutturale;

ooo

-le superiori doglianze sono fondate;

-è necessario innanzitutto individuare i dati normativi che definiscono e disciplinano il fenomeno dei fondi comuni di investimento ed il loro rapporto con le società di gestione del risparmio;

-il fondo comune di investimento è, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. j) del T.U.F. “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi”;

-i fondi comuni di investimento sono istituiti da società di gestione del risparmio, e gestiti dalla stessa che lo ha istituito o da altra _____ (art. 36, comma 1, TUF);

-il fondo costituisce “patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla

pagina4 di 11

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48b1068daef713cdfef73d9142de684
Firmato Da: RICCIARDI ANGELO CLAUDIO RAFFAELE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 787de7



Sentenza n. 4416/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 27245/2016

Repart. n. 3767/2020 del 17/07/2020

medesima società, delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio;

-su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi;

-le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi;

-la società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti" (art. 36, comma 6, TUF);

-dalla disciplina positiva emerge, dunque, come al fenomeno dei fondi comuni di investimento facciano capo più soggetti (o gruppi di soggetti) o, meglio, diversi centri di interessi: oltre ai fondi comuni e alle società di gestione del risparmio, i "partecipanti" al fondo (definiti anche "investitori" al citato art. 1 T.U.F.) e la "banca depositaria" cui è affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del fondo (art. 36, comma 2), nonché l'esercizio di una serie di funzioni (art. 38 T.U.F.) relative alla dinamica del rapporto di investimento;

-oltre che nella legge, la regolamentazione dei rapporti inerenti i fondi trova disciplina in un apposito regolamento, redatto ai sensi del Titolo V, Capitolo I, Sezione II del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 8 maggio 2012;

-il fenomeno sarebbe quindi disciplinato non tanto in relazione al paradigma di appartenenza (secondo il tradizionale schema dominicale), ma sulla base dello svolgimento di un'attività, esercitata attraverso l'utilizzo di tipologie di beni specificamente individuati (strumenti finanziari o, come nel caso in esame, immobili), gestiti secondo un intreccio di relazioni tra più soggetti, svolte secondo i paradigmi dell'interesse, della destinazione e della responsabilità;

-in quest'ambito, le condotte della società promotrice, del gestore e della banca depositaria devono essere permeate dall'indipendenza e dal perseguimento dell'interesse dei partecipanti al fondo (art. 36, comma 4 T.U.F.);

-il fondo rappresenta infatti un patrimonio autonomo, distinto dal patrimonio della società di gestione, da quello dei partecipanti al fondo, dagli altri fondi gestiti dalla e destinato unicamente al soddisfacimento delle pretese inerenti il fondo stesso;

-anche sul piano della responsabilità, vanno distinti i profili della responsabilità patrimoniale (del fondo) e quello della responsabilità contrattuale derivante dalle obbligazioni che sorgono in capo ai soggetti che operano nell'ambito dei fondi;

-dal punto di vista della responsabilità patrimoniale, la separazione di ciascuno dei fondi comporta l'insensibilità di questi alle pretese dei creditori estranei sia, dunque, di quelli della sia di quelli di

pagina 5 di 11

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48b1068daef713cdeff673d9142de684
Firmato Da: RICCIARDI ANGELO CLAUDIO RAFFAELE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 787de7



Sentenza n. 4416/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 27245/2016

Reper. n. 3767/2020 del 17/07/2020

altri fondi, sia di quelli della banca depositaria, sia di quelli dei singoli partecipanti, come espressamente disposto dall'art. 36, comma 6 del T.U.F.;

-sul piano contrattuale, si prevedono specifiche ipotesi di responsabilità a tutela dell'effettivo perseguimento di quegli interessi in funzione dei quali deve essere svolta l'attività;

-la società promotrice e il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario (art. 36, comma 5);

-la banca depositaria è "responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi" (art. 38, comma 2);

-in conclusione, il fenomeno sembra connotarsi essenzialmente in termini di investimento (con partecipazione al rischio), posto in essere da soggetti non interessati alla gestione diretta dell'attività attuata con il patrimonio investito, che viene pertanto affidata ad un soggetto specializzato, a sua volta libero di individuare le modalità più efficaci secondo le quali operare, fino al punto di poter delegare (in tutto o in parte, e secondo schemi variabili, definiti nel regolamento) un altro soggetto;

-ne deriverebbe, in sintesi, una netta distinzione tra proprietà e controllo;

-per quanto concerne, poi, la giurisprudenza, le sentenze della Cassazione in materia (n.16605 del 15 luglio 2010 e n.12062 del 8 maggio 2019) hanno statuito, sullo sfondo del tradizionale schema dominicale, che, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile che ne è oggetto deve essere intestato alla società promotrice o di gestione, la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia;

-ai fini della presente controversia, è però dirimente l'affermazione, contenuta nelle predette pronunce, secondo la quale i fondi comuni di investimento, disciplinati dal D.lgv. n.58 del 1998 e successive modifiche, pur essendo privi di un'autonoma soggettività, costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio;

ooo

-le considerazioni sopra riportate in tema di separatezza del patrimonio costituito dai fondi comuni di investimento giustificano il giudizio riguardo al carattere decettivo delle informazioni fornite da con i due report in esame;

-è infatti fuorviante, per i destinatari dei rapporti informativi, la circostanza che le società partecipate dai fondi immobiliari gestiti dalla s.p.a. risultino come "aziende partecipate" dell'attrice (pag 10, doc.n.2 att) e che, quindi, gli eventi pregiudizievoli delle prime (fallimenti, iscrizioni di ipoteche giudiziarie, ecc.) appaiano riferibili alla società di gestione;

-la decettività delle informazioni è inoltre rafforzata dalla presentazione dei *report* nella veste di (sintetiche) valutazioni economico-finanziarie elaborate dal personale specializzato di

, contenenti giudizi "in scala" (ad esempio, "eventi negativi" gravissimi, gravi, limitati, minimi

pagina 6 di 11

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48b1068daef713cdeff673d9142e6e84
Firmato Da: RICCIARDI ANGELO CLAUDIO RAFFAELE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 787fde7



Sentenza n. 4416/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 27245/2016

Repart. n. 3767/2020 del 17/07/2020

assenti) riferiti non al solo bilancio della [redacted] ma al “combinato disposto” della valutazione sulle “singole aree di analisi” (cfr. pag.2 doc.2 att);

-la (potenziale) idoneità a rappresentare una situazione non veritiera è quindi immanente alle modalità di redazione dei *report*, poiché formulati con attribuzione di elementi (partecipazioni alle società immobiliari) non direttamente riconducibili alla [redacted]

-si tratta di una condotta senz'altro connotata da negligenza ed imperizia, posto che il concetto di separatezza dei fondi (e, quindi, delle società dai medesimi partecipate) rispetto al soggetto preposto esclusivamente alla loro gestione è senz'altro noto agli operatori del settore economico-finanziario di riferimento e, quindi, anche agli autori dei *report* diffusi da [redacted]

-l'“inveritiera rappresentazione della posizione di [redacted], avrebbe potuto essere agevolmente evitata quanto meno mediante l'inserimento nei *report* di un'annotazione idonea a rendere nota ai clienti di [redacted]

l'esistenza del vincolo pertinenziale di quelle partecipazioni in capo al fondo, e non alla [redacted], in coerenza con il regime di separazione patrimoniale sopra illustrato;

-in realtà, le modalità di redazione dei *report* non seguono un rigido regime normativo a differenza, ad esempio, delle note di iscrizione e/o iscrizione ipotecaria, ma sono interamente rimesse all'autonomia dei soggetti professionali incaricati dalla convenuta;

-la convenuta aveva pertanto ampia possibilità di elaborare *ab origine* uno schema di redazione dei *report* idoneo ad assicurare la chiarezza delle informazioni fornite in ragione della particolare disciplina delle [redacted];

-infine, la tesi difensiva relativa all'utilizzo, da parte di [redacted], di dati estratti da documentazione pubblica di natura ufficiale (Camera di Commercio, ecc.) è superata dalla discrezionalità della convenuta nell'elaborazione di quei dati e della loro presentazione secondo propri criteri di redazione idonei, come detto, ad ingenerare errori nella clientela degli utenti;

-l'erronea rappresentazione economico-finanziaria ricade pertanto sulla società responsabile della diffusione dei *report*;

ooo

-l'accertamento della decettività delle informazioni fornite da [redacted] alla propria clientela giustifica in primo luogo l'accoglimento della domanda attorea di cessazione della pubblicazione dei *report* relativi a [redacted] s.p.a. prodotti sub docc.2 e 3;

-la convenuta deve poi essere condannata all'inserimento, nei report prodotti sub docc. 2 e 3 -- ove tuttora reperibili dai clienti -- nonché su analoghi report futuri, delle opportune correzioni attestanti l'esistenza del vincolo pertinenziale delle partecipazioni in capo ai fondi e non in capo alla [redacted]

-merita, infine, accoglimento la domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali proposta da [redacted] sul presupposto della lesione del proprio diritto all'onore ed alla reputazione commerciali;

pagina 7 di 11

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48b1068d4e713cdeff673d91424e684
Firmato Da: RICCIARDI ANGELO CLAUDIO RAFFAELE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 787de7



Sentenza n. 4416/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 27245/2016

Repart. n. 3767/2020 del 17/07/2020

-è infatti indubbio, alla luce delle superiori osservazioni, che le informazioni fornite da
alla propria clientela abbiano leso la reputazione commerciale di mediante la inventiera
rappresentazione di una situazione economico-finanziaria connotata da profili di problematicità in
realtà inesistenti (cd. danno-evento);

-siffatta lesione merita senz'altro tutela alla luce del costante orientamento giurisprudenziale che ravvisa
anche in capo alle persone giuridiche e, comunque, a soggetti diversi dalle persone fisiche il diritto
all'onore ed alle reputazione;

-dalle stesse dichiarazioni dei testi, escussi alle udienze del 13 giugno 2018 e del 22 gennaio 2019, si
evince che quelle informazioni, ancorché inidonee a cagionare i danni patrimoniali lamentati dalla
società di gestione (e dal legale rappresentante della stessa), hanno comunque concorso, ad una prima
lettura, ad ingenerare una rappresentazione della situazione economico-finanziaria della
deteriore rispetto a quella reale;

-dall'altro canto, la potenziale diffusività di quelle informazioni presso la vasta clientela di
e di eventuali terzi è sintomatica di una relativa estensione del danno non patrimoniale
conseguente alla lesione della reputazione commerciale della

-peraltro, tenuto conto che quest'ultima non ha allegato e provato, anche solo in via presuntiva, la
sussistenza di un danno-conseguenza (non patrimoniale) ulteriore e diverso rispetto a quello appena
delineato, ne discende che il risarcimento spettante alla può essere ragionevolmente
contenuto nella somma di € 10.000,00 in moneta attuale;

-tale somma deve poi essere maggiorata degli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo
effettivo;

ooo

-non è stata invece raggiunta, in termini di sufficiente certezza ed univocità, la dimostrazione degli
ingenti danni patrimoniali lamentati dalla società di gestione nonché, in proprio, dal legale
rappresentante sul presupposto che i finanziamenti richiesti, anche a titolo personale, a
vari istituti di credito sarebbero stati negati proprio in ragione della situazione economico-finanziaria
della infedelmente rappresentata nei rapporti informativi in questione;

-si tratterebbe, in particolare, della richiesta di mutuo formulata da
per l'acquisto di un'abitazione e di quelle rivolte dalla società di gestione alla
(cfr. pagg.20 e 21 atto di cita.);

-si impone, al riguardo, una considerazione di natura dirimente che supera l'esito, debole e
contraddittorio, delle prove testimoniali assunte nel corso delle udienze del 13 giugno 2018 e del 22
gennaio 2019;

-la contraddittorietà di quelle dichiarazioni rispetto alla tesi attorea discende dal fatto che alcuni testi
hanno addirittura affermato che la aveva comunque beneficiato, negli anni coevi alla diffusione

pagina 8 di 11

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48b1065ddef713cdfef73d9142e6e64
Firmato Da: RICCIARDI ANGELO CLAUDIO RAFFAELE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 787de7



Sentenza n. 4416/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 27245/2016

Repart. n. 3767/2020 del 17/07/2020

dei *report*, di finanziamenti (ad esempio, quello di € 150.000,00 concesso dalla
(teste), non essendo emerso alcun problema riguardo alla
situazione economico-finanziaria della mutuataria;
-dall'altro canto, l'esito negativo delle richieste di mutuo avanzate da
e la stessa chiusura del conto corrente della SGR è stato giustificato dal teste (
gestore corporate) anche sulla base di indici diversi dalla lettura informativa dei *report*, quali la
diretta e risalente conoscenza della società e l'esame critico dell'andamento del conto corrente nel corso
del tempo;
-ma ciò che più rileva ai fini dell'esclusione del nesso di causalità tra la conoscenza delle informazioni
invertiere diffuse da ed il diniego dei mutui ove effettivamente richiesti dalle parti ricorrenti è la
qualifica professionale dei soggetti destinatari di quelle richieste, muniti degli strumenti tecnico-
economici idonei per adeguatamente valutare la posizione dei clienti indipendentemente dalla fonte in
esame;
-è utile riportare per esteso le significative dichiarazioni del teste tuttora dipendente della
Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
-costui ha riferito che
“...ricordo di avere avuto nel 2017 contatti con la cui società era cliente della nostra
Banca, ma non mi sembra di ricordare di avere ricevuto una richiesta di finanziamento da parte della
società attrice. ricordo di aver interloquuto con e con la sig.ra Intraversato dopo che
la Banca aveva ravvisato la necessità, per procedure amministrative interne di controllo, di verificare la
situazione della società attrice. Questo perché dai controlli effettuati tramite il erano state
individuate situazioni pregiudizievoli a carico della stessa. In realtà, da un controllo più approfondito e a seguito
dei chiarimenti forniti dalla società, abbiamo concluso per una valutazione positiva della società ai fini bancari. Questo
perché le circostanze pregiudizievoli attenevano a società collegate a quella attrice e non direttamente a quest'ultima che,
pertanto, era meritevole di affidamento. Avevo scambiato anche alcune mail o telefonate con la società nostra
cliente...”
-nell'ambito di rapporti diretti e risalenti nel tempo tra gli istituti di credito e la (importante cliente
professionale, non paragonabile ad un ordinario cliente privato) non può, infatti, ragionevolmente
ipotizzarsi che il diniego dei finanziamenti possa essere stato cagionato, in via esclusiva, dal tenore dei
report forniti dalla convenuta e che, nell'ambito dell'interlocuzione diretta tra le parti, la documentazione
economico-finanziaria necessaria per la valutazione della richiesta di mutuo non sia stata integrata su
iniziativa dell'Istituto di credito o dello stesso (potenziale) mutuatario;
-gli operatori professionali nel campo bancario sono infatti in grado, sulla base della conoscenza del
mercato e dei vari indici sintomatici dell'effettiva solidità economico-finanziaria della clientela, di
adeguatamente valutare il soggetto richiedente il mutuo e, quindi, di erogare o meno i finanziamenti

pagina 9 di 11

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48b1068de713c0ef73d9142de684
Firmato Da: RICCIARDI ANGELO CLAUDIO RAFFAELE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 787de7



Sentenza n. 4416/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 27245/2016

Repart. n. 3767/2020 del 17/07/2020

sulla base di un giudizio ponderato, complessivo e reiterato nel tempo riguardo alla tipologia degli interessati;

-inoltre, la struttura e le funzioni di una sono ben note agli istituti di credito, i quali, nell'ipotesi di informazioni apparentemente non rassicuranti (come quelle desumibili da una lettura superficiale dei rapporti forniti da possono attingere ad una pluralità di altre fonti, quali *in primis* i bilanci societari;

-in conclusione, la domanda diretta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai ricorrenti non merita accoglimento per carenza del nesso di causalità tra quei danni e la condotta colpevole di

ooo

-per quanto concerne l'azione di manleva proposta da nei confronti di va premesso che la comparsa di costituzione e l'atto di chiamata non contengono alcuna specifica ed articolata allegazione in ordine ai presupposti di operatività della polizza prodotta sub doc.11 (valida dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016);

-ora, il *report* prodotto sub doc.n.2 att è datato 17 luglio 2014 (*rating evas*, prima pagina), con la conseguenza che il fatto generatore della responsabilità di verso la è antecedente alla data di efficacia della polizza richiamata dall'assicurato;

-il *report* prodotto sub doc.n.3 att risale al 31 dicembre 2015 (in calce alla prima pagina), con la conseguenza che la condotta dannosa rientra nei limiti temporali di efficacia della polizza;

-in realtà, la clausola n.9 delle Condizioni particolari di polizza valide per le Sezioni C (pag. 41 doc.n.11) prevede una franchigia di € 20.000,00 per l'ipotesi oggetto di causa: "...risarcimento per danni reputazionali involontariamente cagionati a terzi a seguito di errori, negligenze ed omissioni che abbiano interessato l'attività descritta in polizza ...";

-ne deriva che deve senz'altro escludersi l'operatività della polizza con riferimento ai danni non patrimoniali riconosciuti a favore di nell'ammontare di € 10.000,00;

-anche per le spese processuali del presente giudizio non ricorre la copertura assicurativa, in quanto la clausola n.9 cit, a differenza di quanto previsto dalla clausola n.1 riferita ai soli danni materiali, non contempla l'operatività della garanzia per i danni cd. reputazionali;

-ne deriva che l'azione di manleva proposta da nei confronti di non merita accoglimento;

oo

-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita e con riferimento alla somma ed alle altre statuizioni per le quali è intervenuta condanna;

P.Q.M.

pagina10 di 11

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48b1065ddef713cdefe73d9142de684
Firmato Da: RICCIARDI ANGELO CLAUDIO RAFFAELE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 787de7



Sentenza n. 4416/2020 pubbl. il 17/07/2020

RG n. 27245/2016

Repart. n. 3767/2020 del 17/07/2020

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così

dispone:

- 1) ordina a _____ l'immediata cessazione della pubblicazione dei rapporti informativi relativi a _____ prodotti sub docc.2 e 3 nonché all'inserimento negli stessi e in analoghi rapporti formativi di futura emissione delle opportune correzioni attestanti l'esistenza del vincolo pertinenziale delle partecipazioni in capo ai fondi e non in capo alla _____
- 2) condanna _____ al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da _____ fino alla concorrenza di € 10.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo;
- 3) rigetta le domande risarcitorie proposte da _____ e da _____ in relazione ai danni patrimoniali;
- 4) rigetta la domanda di manleva proposta da _____ nei confronti di _____
- 5) condanna _____ alla rifusione, in favore di _____ delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 8.800,00, di cui € 1.800,00 per spese ed € 7.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.

Milano, 17 luglio 2020

Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi

Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48b1066daef713cdeff673d9142de684
Firmato Da: RICCIARDI ANGELO CLAUDIO RAFFAELE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 787de7

pagina 11 di 11

